

REGOLAMENTO (CEE) N. 843/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti interi della categoria di prodotti n. 26 (numero d'ordine 40.0260) e agli abiti a giacca, completi e insiemi della categoria di prodotti n. 29 (numero d'ordine 40.0290) originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1990, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per gli abiti interi della categoria di prodotti n. 26 (numero d'ordine 40.0260) e gli abiti a giacca, completi e insiemi della categoria di prodotti n. 29 (numero d'ordine 40.0290), originari del Pakistan, il massimale è fissato rispettivamente a 376 000 e 118 000 pezzi; che alla data del 19 marzo 1990 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 6 aprile 1990 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari del Pakistan:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0260	26 (1 000 pezzi)	6104 41 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
		6104 42 00	
		6104 43 00	
		6104 44 00	
		6204 41 00	
		6204 42 00	
		6204 43 00	
		6204 44 00	
40.0290	29 (1 000 pezzi)	6204 11 00	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
		6204 12 00	
		6204 13 00	
		6204 19 10	
		6204 21 00	
		6204 22 90	
		6204 23 90	
		6204 29 19	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.